

<input type="checkbox"/>	Nuova iscrizione
<input type="checkbox"/>	Trasferimento
<input type="checkbox"/>	In aggiunta

*(Barrare la relativa casella)*

Sede di Piacenza  
 Strada Borgoforte, 22 — 29100 Piacenza

La ditta \_\_\_\_\_  
 con sede legale a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
 P.Iva \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 rappresentata dal sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
 residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
 in qualità \_\_\_\_\_

PRECEDENTE INDIRIZZO: Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
 LOCALI RESTITUITI AL PROPRIETARIO SIG. \_\_\_\_\_  
 LOCALI VENDUTI AL SIG. \_\_\_\_\_  
*(indicare nominativo e indirizzo)*

RECAPITO: \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

di detenere/usufruire delle seguenti aree e locali destinate all'esercizio dell'attività economica:

Categ. (a cura dell'ufficio)	Destinazione d'uso (categorie previste dal D.P.R. 158/99)	Superficie	Ubicazione (via e N° civico)	Data occupazione
	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			
	Cinematografi, teatri			
	Autorimesse, magazzini, rimessaggi, campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi			
	Esposizioni, autosaloni			
	Alberghi senza ristorazione			
	Case di cura e riposo, carceri			
	Ospedali			
	Uffici, agenzie			
	Banche, istituti di credito			
	Studi professionali			
	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, altri beni durevoli			
	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze			
	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato...			
	Attività artigianali - bottega I: parrucchieri, barbieri, estetisti.			
	Attiv. Artig. - bottega II: falegnami, elettricisti, fabbri, idraulici			
	Carrozzerie, autofficine, elettrauto			
	Attività industriali con capannoni di produzione (stabilimenti)			
	Attività artigianali di produzione di beni specifici			
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie			
	Mense, pub, birrerie, amburgherie			
	Bar, caffè, pasticcerie			
	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari			
	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio			
	Discoteche, night clubs			
	Altro			

Allega planimetria (obbligatoria per nuove costruzioni e ristrutturazioni) SI  NO  (barrare la casella)

Precedente intestatario dell'utenza \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI:  GIA' ATTIVO  DA ATTIVARE  DA INTEGRARE (barrare la casella)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 127/97 nonché della Legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni, prendo atto che i dati dichiarati nella presente saranno utilizzati da parte del soggetto gestore Enia SpA ai fini della emissione della fattura relativa al servizio di igiene urbana.

Data \_\_\_\_\_

Firma (leggibile)

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

## Art. 5: SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta – con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che fanno uso comune dell'immobile – da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'articolo 49 D.Leg.vo 5.2.97 n. 22 e succ. modificazioni ed integrazioni, a qualsiasi uso adibite nel territorio del Comune di Castell'Arquato.
  2. In mancanza della comunicazione di cui all'art. 10, si considerano soggetti tenuti all'iscrizione:
    - a) Per le utenze domestiche:
      - l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica residente (cd. "capofamiglia");
      - in mancanza, il proprietario dell'immobile, se non è diversamente pattuito da accordi scritti tra le parti;
    - b) Per le utenze non domestiche:
      - la persona fisica o giuridica titolare dell'attività esercitata;
      - in mancanza, il proprietario dell'immobile.
  3. Nel caso di appartamenti affittati ammobiliati per un periodo non superiore ai 12 mesi, l'obbligo di iscrizione resta in capo al proprietario anche se detti immobili vengono occupati da soggetti che vi trasferiscono la residenza.
- ## Art. 6: CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA
1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene secondo i criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. 158/99. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
  2. La tariffa è unica, anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.
  3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.
  4. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte produttive, ma funzionalmente collegate all'immobile principale.
  5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
  6. Vengono associate, per il calcolo della tariffa di utenza, ad un numero pari a due persone le abitazioni allacciate agli impianti a rete (acqua potabile, energia elettrica, gas) nei seguenti casi:
    - tenute a disposizione dal proprietario che non vi risiede;
    - affittate ammobiliate per una durata non superiore a 12 mesi;
    - utilizzate da intestatario non residente.
  7. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo.
  8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune.

## Art. 10: DENUNCIA

1. I soggetti di cui all'art. 5 e 6 devono presentare al Gestore del Servizio, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione, detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Gestore del Servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
2. I modelli di cui al comma 1 del presente articolo devono essere fatti pervenire al Gestore debitamente compilati in ogni loro parte. I moduli consegnati incompleti verranno giudicati nulli ed i soggetti tenuti alla denuncia si riterranno inadempienti, con conseguente obbligo di ripetere la comunicazione medesima.
3. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
4. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere comunicate al Gestore del Servizio entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
5. La denuncia originaria o di variazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza da documentare – se necessario – e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
6. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati di cui all'art. 5 e deve essere inoltrata all'Ufficio del Gestore del servizio.
7. La presentazione può avvenire anche:
  - a mezzo posta, e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione;
  - a mezzo telefax, nel qual caso farà fede la data di trasmissione del medesimo;
  - a mezzo strumento informatico (e-mail).
8. Su richiesta del Gestore del servizio, gli Uffici comunali competenti per materia sono tenuti a comunicare tutte le notizie utili e le variazioni intervenute che possano influenzare la titolarità e la composizione della tariffa, in modo da consentire l'aggiornamento degli archivi e la corretta esecuzione dei procedimenti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
9. L'Amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento della tariffa sono tenuti a presentare al Gestore del Servizio, entro il 1° gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree rilevanti ai fini del presente Regolamento.

## Art. 11: INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. L'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Le comunicazioni di inizio, cessazione e variazione dell'utenza, devono essere rese entro i 30 gg successivi al loro verificarsi.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree – debitamente segnalata al Gestore del Servizio ed accertata dallo stesso – dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).
5. La comunicazione di cessazione, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3, ma comunque entro l'anno a cui si riferisce il pagamento per cui si richiede il rimborso, se debitamente accertata dal Gestore del Servizio dà diritto al rimborso della sola parte di tariffa calcolata dalla data di avvenuta comunicazione.
6. La cessazione dell'occupazione, della conduzione o della disponibilità dei locali assoggettati od assoggettabili a tariffa, di cui l'ufficio venga a conoscenza pur in mancanza di regolare denuncia, poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.